



COMUNE DI SARCONI PROVINCIA DI POTENZA

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco ceduo di specie quercine (Il soprassuolo attuale è costituito da un ceduo matricinato di cerro e farnetto) denominato "Farnie Sezione 1^ " in agro e di proprietà comunale, per una superficie interessata dall'intervento stimata in ettari 32.70.00 e delimitata:

- a sud con il fosso Amelina;
- a nord con il fosso Farnie, affluente del fiume Maglie,
- ad ovest con il soprassuolo boschivo di proprietà degli eredi Rocco,
- ad est con un'altra sezione boschiva demaniale.

Si precisa che i confini sono stati delimitati utilizzando anche elementi fisiografici (torrenti, fossi, piste ecc), facilmente individuabili sul posto. Le piante di confine sono state contrassegnate lungo con doppia anellatura in tinta verde a mt. 1.30 e riportato su apposito piedilista con numeri progressivi da 01 a 110 e dovranno essere rilasciate a dote del bosco.

Si precisa che l'estensione del bosco è da ritenersi indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini naturali innanzi indicati e rilasciando a dote del bosco le piante contrassegnate e non assegnate al taglio.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1

Il materiale legnoso retraibile dal taglio della sezione del bosco, configurato dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della:

- 1) delibera di G.C. n° 59 del 03/08/2011 con la quale si approva il progetto esecutivo;
- 2) delibera di G.C. n. 55 del 22/10/2012 con la quale si riapprova il progetto esecutivo rimodulato;
- 3) autorizzazione dell'Ente delegato per territorio –Area Programma val d'Agri – Ufficio Nucleo di Forestazione - prot. n. 1675 del 11/06/2012, dalla quale risulta determinato come da prospetto che segue;

4) parere favorevole dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n° 75AB/2012/D/00183 del 09/02/2012;

Stima massa oggetto di utilizzazione:

Stima Massa intercalare		
Superficie da utilizzare	Massa unitaria da prelevare	Massa da prelevare Assortimento: LEGNA DA ARDERE
ha	q.li/ha	q.li
<i>32,70</i>	<i>899,44</i>	<i>29.411,70</i>

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del RD. n.827/1924. La vendita avviene a mezzo d'Asta Pubblica con il metodo dell'offerta segreta in aumento sul prezzo a base d'asta.

ART. 2

Le piante da rilasciare a dote del bosco – matricine – , all'interno del lotto oggetto del presente capitolato, sono state contrassegnate con anello in tinta rossa a mt. 1.30 da terra, numerate progressivamente da 01 a 3455 compreso, il tutto (diametri e numeri) sono stati riportati su apposito piedilista delle piante da rilasciare a dote del bosco. Da tale numero complessivo sono state escluse n. 293 matricine riportate su apposito piedilista e rientranti in un nucleo di biodiversità escluso dal taglio.

I suddetti numeri e simboli (anelli) sono stati trascritti con vernice indelebile di colore rosso.

ART. 3

La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco ceduo è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza di:

- Delle norme stabilite dal presente Capitolato;
- Delle Prescrizioni di cui al parere espresso dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata così come dell'Ente Delegato "Area Programma Val D'Agri"
- Delle Prescrizioni di cui al parere espresso dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata.
- Dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

ART. 4

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 65.350,10 (Euro sessantacinque trecentocinquanta/10 euro), oltre IVA**, e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante ed il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

ART. 5

Ogni concorrente per partecipare all'incanto deve far pervenire all'Ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la gara, un plico a mezzo raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, indirizzato al Comune di SARCONI, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e l'ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente chiuse, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A" Documentazione

"B" Offerta economica.

NELLA BUSTA "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante del concorrente, contenente i dati anagrafici completi; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante della ditta concorrente attesta:

A- che l'Impresa non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. (Tale dichiarazione non necessita qualora l'inesistenza di detta situazione risulti già dal Certificato del Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio).

B- che l'Impresa nell'anno antecedente al presente invito a gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

C- di essersi recato sul luogo del taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, e di accettare le condizioni previste nel presente bando e dal Capitolato Tecnico e di Oneri e di ritenere il prezzo a base di gara congruo e remunerativo;

D- che nella formulazione dell'offerta, il partecipante ha tenuto conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, di previdenza ed assistenza;

E- dichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza od ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

F- dichiarazione di essere in regola con la normativa di cui all' art.17 della legge 68/99; in particolare: **a)** nell' ipotesi in cui l' impresa abbia meno di 15 dipendenti, ne deve dichiarare il numero; **b)** nel caso in cui l' impresa abbia dai 15 ai 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 deve dichiarare il numero complessivo dei dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili di cui alla legge 68/99; **c)** nel caso in cui l' impresa abbia almeno 15 dipendenti deve dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge. Ai sensi della circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.03.2003 n°10 non è richiesta alcuna specifica certificazione rilasciata dagli uffici competenti ;

G- nell' esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall' Amministrazione aggiudicatrice.

H- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese in cui è stabilito.

I- dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell' impresa partecipante attesti l' inesistenza a proprio carico di sentenze di condanne passate in giudicato od emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi o in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell' impresa attesti l' inesistenza a proprio carico, di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45 paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18;

Tale dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

- Impresa individuale: dal titolare;
- Società in nome collettivo: da tutti i soci;
- Società in accomandita semplice. da tutti i soci accomandatari;
- Società di capitali o consorzi: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
- Cooperative: dagli amministratori che hanno il potere di rappresentanza;
- Consorzio: dal rappresentante legale.

L- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell' Amministrazione aggiudicatrice;

M- dichiarazione che l' impresa non si sia avvalsa dei piani individuali di emersione; oppure, dichiarazione che l' impresa si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e che il piano si sia concluso;

N- dichiarazione che alla gara non partecipa nessuna impresa che si trova in una delle situazioni di controllo di cui alla art. 2359 del Codice Civile quale controllata o controllante.

O- non ha violato il divieto di intestazioni fiduciaria posto dall' art, 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 ;

P- nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' art. 9, comma 2 lettera c del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Q- nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause ostative previste dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; la suddetta dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

Impresa individuale: dal titolare ;

Società in nome collettivo: da tutti i soci;

Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;

Società di capitali: da tutti i soci muniti del potere di rappresentanza;

Cooperative: dagli amministratori che hanno il potere di rappresentanza;

Consorzio: dal rappresentante legale.

S- (Per le sole cooperative) Iscrizione nel Registro Prefettizio;

2) Certificato rilasciato dall'Autorità Competente del territorio nel quale la ditta esercita la propria attività (Ufficio Foreste e Tutela del Territorio REGIONE BASILICATA), di data non anteriore a 6 (sei) mesi a quella della gara, attestante la idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici;

3) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver preso visione del progetto di taglio e di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa e del presente capitolato generale d'onori;

4) Procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico.

NELLA BUSTA "B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

1) L'OFFERTA, che redatta su in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'oggetto dell'appalto, la dicitura di offerta, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

ART. 6

Sono esclusi dalla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in situazione di contenzioso con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione

di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;

c) i concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotto in modo errato e/o incompleto.

N.B. : L'asta è aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, una copia del capitolato d'oneri.

ART. 8

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede l'Ente appaltante.

ART. 9

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11

A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al tecnico incaricato dalla direzione dei lavori del taglio del bosco comunale che provvederanno, a loro volta, con raccomandata A.R., a comunicare (nel rispetto del termine sopra fissato) il giorno in cui un proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna avrà luogo in sito. In questo caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi.

In sede di consegna del bosco, inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere l'impegno formale a non intervenire all'interno delle superfici rilasciate come nuclei di biodiversità, così come riportato negli allegati cartografici di progetto di taglio e materializzati in bosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente articolo 9.

ART. 12

Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 3.000,00 e l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 13

L'acquirente è responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo - di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio,

esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio C/le durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando almeno 5 giorni prima tramite l'Ente proprietario, all'Ente delegato per territorio Comunità Montana "Alto Agri" ed al Comando Stazione Forestale il giorno in cui avranno inizio i lavori.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 15

Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta verde a confine del lotto.

ART. 16

Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno, la ditta boschiva pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta anellata come matricina, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D., 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 17

L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e le piante rilasciate a dote del bosco (matricine).

ART. 18

È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 19

È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 20

L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

ART. 21

Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali, sentieri morti, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, la ditta interessata ai lavori, per l'apertura di nuove piste, dovrà comunicare alla stazione appaltante ed ai tecnici incaricati per acquisire le preventive autorizzazioni del C.F.S. o di altri Enti competenti per territorio, in caso contrario lo stesso si assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali. Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

ART. 22

Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò

che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessita sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

ART. 23

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro la data di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato in materia, salvo eventuali proroghe concesse a termine dall'art. 23 bis (in ogni caso nessun onere sarà a carico del comune in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo), stabiliti dalla normativa forestale vigente.

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 23bis

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente delegato per il territorio tramite l'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo non inferiore ad € 1.500,00 corrispondente all'incremento corrente annuo.

ART. 24

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, sentieri, piazzale strade senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario, C.F.S. e Regione Basilicata), assumendosi qualsiasi responsabilità sia civile che penale tenendo indenne l'Ente appaltante.

Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 25

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 26

L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 27

Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri.

ART. 28

La carbonizzazione nel bosco è permessa e sarà praticata con l'osservanza delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. È proibita però l'accensione del fuoco per altri scopi, e nel caso venga concessa, dovrà, per parte dell'aggiudicatario o dei suoi operai, curarsene lo spegnimento prima di abbandonare il bosco, e tutto ciò sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge con l'obbligo della rifusione dei danni, a stima inappellabile del rappresentante del tecnico incaricato del collaudo.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 29

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente in tre rate e nel seguente modo:

- prima rata pari al 40% dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A., dovrà essere versata alla firma del contratto. La ricevuta di versamento della somma predetta dovrà essere esibita dalla ditta al momento della stipula del contratto.
- seconda rata pari al 30% dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A entro 180 giorni dalla consegna dei lavori.
- terza rata pari al restante 30% dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A entro e non oltre il 13/10/2014..

-

ART. 30

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Dall'importo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere prelevata una somma pari al 20% per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente a norma dell'art. 15 della legge Regionale n. 42 del 10/11/1998. Tale somma dovrà essere versata dal Comune di Sarconi alla REGIONE BASILICATA .

E. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 31

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni

eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 32

Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

ART. 33

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura pot anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, agli Enti preposti e al C.F.S. in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall'arriv comunicazione.

ART. 34 -

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico con competenza specifica nel settore forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dal collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

ART. 34bis

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 35

L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel precedente art. 16. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 36

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle penalità stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- a) Di € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) Di € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
- c) Di € 2,58 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
- d) Di € 100,00 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;
- e) Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:
 - 1) Di € 2,58 se il danno era inevitabile;
 - 2) Di € 5,16 se il danno poteva essere evitato;
- f) Di € 3.000,00 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- g) Di € 3.000,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- h) Di € 51,65 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- i) Di € 2,50 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

ART. 38

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n° 2240 e del regolamento 23/05/1924 n° 827.

ART. 39

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e

chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario del DURC.

ART. 40

Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 41

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

L'approvazione del presente capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

F. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

Condizioni speciali

ART. 42

La ditta aggiudicataria dovrà versare, contestualmente al pagamento della prima anticipazione, la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), mediante bonifico bancario intestato al Comune di Sarconi o assegno circolare non trasferibile, a parziale ristoro delle spese di progettazione, stima macchiatico, direzione lavori e collaudo della tagliata;

ART. 43

Senza la comprova del versamento di cui all' art. 29 ed art. 42 non si procederà alla consegna di cui all'art. 11.

ART. 44

L'Ente appaltante si riserva la piena ed inscindibile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Il Responsabile del servizio tecnico

Arch. Roberto Schettini

